



Agenzia per il lavoro e l'istruzione
Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 175 DEL 26.11.2010

Oggetto: declaratoria di revoca dell'atto di proroga del 01.09.2009 relativo al contratto di collaborazione professionale del Dott. Granata Oreste ex art. 14 co. 20 e 21 D.L. 78/2010 convertito con modifiche in L. 122/2010.

PREMESSO che

- con DGR n. 507 del 18 giugno 2010 è stata approvata l'Informativa al Presidente del Consiglio Regionale della Campania nonché le Direttive ai Coordinatori delle AGC, ai Dirigenti di Settore e di Servizio, ai Presidenti, Amministratori e Dirigenti degli Enti, Agenzie, Aziende, Società, Consorzi, Associazioni e Fondazioni, nell'ambito della prima attuazione dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 concernente il Patto di Stabilità Interno ed altre disposizioni sugli Enti territoriali (All. sub A, sub B, sub C);
- tali direttive prevedono testualmente: "...i soggetti in indirizzo sono invitati a procedere alla revoca degli incarichi e dei contratti deliberati, stipulati o prorogati a partire dal luglio 2009, con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2010 ed a produrre entro e non oltre il 7 luglio 2010, una relazione illustrativa delle decisioni assunte, corredata dai provvedimenti adottati e un elenco complessivo degli incarichi e dei contratti deliberati, stipulati o prorogati dal 31 luglio in poi...";
- con medesima disposizione veniva altresì richiamata l'attenzione dei destinatari sul pieno rispetto delle prescrizioni in merito al divieto di assunzione sancito all'art. 77-ter, commi 15 e 16 del D.L. n. 122/2008 convertito in L. n. 133/ 2008, così come ribadito dal richiamato art. 14 comma 19 del D.L. n. 78/ 2010;
- con nota n. 3222 del 6 luglio 2010 il Direttore Arlas dell'epoca procedeva ad inviare al Presidente della Giunta Regionale comunicazione avente ad oggetto : Relazione illustrativa come richiesto da Circolare Prot. 3166/UDCP/GAB del 24 giugno 2010 - Attuazione dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;
- con DGR n. 589 del 02/8/2010 la Giunta Regionale, in attuazione l'art. 2 comma 1 lett. a) della Legge Regionale n. 7 del 20 luglio 2010, istitutivo dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione in luogo dell'Agenzia per il Lavoro e la Scuola, ha nominato il nuovo Direttore Generale dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione in persona del Dott. Paolo Gargiulo;
- la precedente gestione amministrativa dell'Arlas non ha mai provveduto ad effettuare le consegne al nuovo Direttore Generale contestando la legittimità dell'insediamento anche in sede giudiziaria, con procedure ancora in corso di definizione;
- con relazione inviata alla III Commissione Consiliare Permanente nota 4569 del 21.10.2010 a seguito dell'audizione del 24.9.2010 l'attuale Direttore Generale dell'Arlas ha evidenziato le criticità emerse in fase di insediamento soprattutto nel difficile reperimento di atti dell'ufficio e dei contratti di collaborazione;
- con nota del 03/9/2010 prot. 5121/UDPC/GAB/GAB recepita dall'Arlas in data 16.09.2010 prot. n. 4045 avente ad oggetto - Sollecito applicazione all'art.14 commi 20 e 21 del D.L. n. 78/2010 come



Agenzia per il lavoro e l'istruzione

Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

- convertito in L. n. 122/ 2010 - il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale invitava i soggetti in indirizzo a rivalutare il contenuto delle note di riscontro alla direttiva presidenziale adeguandosi al disposto del nuovo testo dell'art. 14 comma 20 ed applicando compiutamente la direttiva stessa;
- con Decreto Direttoriale Arlas n. 138 del 08.10.2010 è stato annullato il Decreto Direttoriale Arlas n. 23 del 09.02.2009 di approvazione del "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di collaborazione" con declaratoria di inesistenza materiale e giuridica dell'atto regolamentare medesimo;
 - nell'ambito delle verifiche disposte sugli atti rinvenuti nell'ufficio in esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale, risulta ancora in essere il contratto di collaborazione professionale stipulato in data 07.08.2008 tra l'Arlas ed il Dott. Granata Oreste - con vigenza dal 01.09.2008 al 31.08.2009 - poi prorogato al 28.02.2011 con atto sottoscritto tra le parti il 01.09.2009 che rientra nella revoca ope legis introdotta dall'art. 14 del comma 20 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;

CONSIDERATO che

- con la citata nota del 03/9/2010 prot. 5112/UDCP/GAB/GAB, l'Arlas è stata invitata formalmente a rivalutare il contenuto delle note di riscontro alla menzionata direttiva presidenziale per adeguarsi al disposto del nuovo testo dell'art. 14 del D.L. 78/2010 ed applicare compiutamente la direttiva con attenzione sul pieno rispetto delle prescrizioni in merito al divieto di assunzione sancito dal comminato disposto dagli artt. 76 e 77 ter - commi 15 e 16 - del D.L. n. 122/2008 convertito in L. 133/2008, così come ribadito dal richiamato art. 14 comma 19 del D.L n. 78/ 2010;
- la predetta direttiva impone, quindi, alle Amministrazioni Regionali destinatarie della medesima di revocare, in applicazione dell'art. 14 comma 19 - 21 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, i rapporti di collaborazione continuata e continuativa ed assimilati deliberati, stipulati o prorogati a partire dal 31 luglio 2009, quale data in cui la Giunta Regionale all'epoca in carica ha assunto formale il provvedimento con il quale ha deciso di non rispettare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
- gli Enti Pubblici devono, comunque, uniformare a pena di nullità i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, trasparenza ed imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle strutture organizzative interne e del personale preposto per l'assolvimento dei compiti istituzionali, in osservanza del principio di economicità e buon andamento dell'Amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. e dalla L.165/2001 e ss.mm.ii.;
- l'autonomia regolamentare in materia di reclutamento del personale esterno non consente agli Enti Pubblici di dare luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione e consulenza in contrasto con le disposizioni del Dlgs 165/01 e del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, in quanto la materia dell'accesso al pubblico impiego è oggetto di riserva di legge (art. 97, comma 3, Cost.);
- le disposizioni di cui innanzi (integrate da quelle contenute nell'art. 14 commi 19 e 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, coordinato con la legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010 recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e dall'art. 76 comma 4 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008) sono da ritenersi di carattere generale ed applicabili nell'intero settore dei pubblici poteri;
- costituisce altresì - jus receptum - il principio secondo cui la discrezionalità amministrativa va esclusa in presenza di comportamenti contra legem dell'Amministratore o del dirigente pubblico (cfr. Cass. SS. UU. n. 7024/ 2006; n. 5083/2008; n.5288/2009 e Ord. n. 6410 del 2.3.2010);



Agenzia per il lavoro e l'istruzione

Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

RILEVATO che

- nell'ambito delle verifiche effettuate risulta ancora in essere il contratto di collaborazione professionale stipulato in data 07.08.2008 tra l'Arlas ed il Dott. Granata Oreste - con vigenza dal 01.09.2008 al 31.08.2009 - poi prorogato al 28.02.2011 con atto sottoscritto tra le parti il 01.09.2009 che rientra nella revoca ope legis introdotta dall'art. 14 del comma 20 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
- il predetto contratto di collaborazione ed il relativo provvedimento di proroga, già affetti da vizi propri di cui infra, restano caducati anche in conseguenza e per effetto della nullità/annullamento del D.D. n. 23 del 09.02.2009 e della declaratoria di inesistenza materiale e giuridica del presunto "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di collaborazione";
- i predetti atti negoziali, pur in assenza dell'espresso provvedimento di revoca ope legis, andavano comunque dichiarati nulli/annullati in autotutela perché *contra legem* per i seguenti vizi propri:
 - a) il predetto contratto di collaborazione ed il consequenziale atto di proroga, entrambi non repertoriati, sono stati stipulati dal Direttore Generale dell'epoca in assenza di autorizzazione a contrarre, di deliberazione motivata in ordine al conferimento dell'incarico, di determinazione e imputazione della spesa;
 - b) i predetti atti hanno contenuto informale ed atipico poiché non sono stati redatti secondo uno schema di contratto preventivamente determinato, approvato ed adottato dall'Amministrazione e quindi sono estremamente generici, non contemplando il provvedimento deliberativo dell'incarico, i riferimenti all'iscrizione e posizionamento del trattatista nelle short list, i fatti, provvedimenti e le fonti normative e tabellari che lo giustificano e lo regolano;

RITENUTO

- di dovere considerare prevalente e assorbente l'intervenuta revoca *ope legis* dell'atto di proroga del 01.09.2009 sulla rilevata nullità e/o annullabilità per vizi propri del contratto di collaborazione e della proroga stessa;
- di dover dichiarare revocato di diritto, in applicazione dell'art. 14 comma 19 e 21 D.L. 78/2010, la proroga sottoscritta tra l'Arlas ed il Dott. Oreste Granata relativa al contratto di collaborazione stipulato in data 07.08.2008 che deve intendersi, per l'effetto, definitivamente terminato e risolto all'intervenuta scadenza del 31.08.2009;
- che sussistono particolari esigenze di necessità ed urgenza nel provvedere che consentono, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, di derogare all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di revoca all'interessato, anche in considerazione del disposto dell'art. 14 commi 19 e 21 D.L. n. 78/2010;
- che sussiste altresì la necessità di assicurare il tempestivo esercizio dei poteri di amministrazione per ripristinare con immediatezza un quadro di certezza onde poter valutare l'eventuale fabbisogno di professionalità specifiche per il compiuto svolgimento dei compiti affidati all'Arlas;

VISTO

- il Dlgs n. 165/01;
- l'art. 7 e 21 nonies della L. 241/90;
- il DL n. 78/10 conv. in L. n. 122/ 2010;
- la L.R. n. 7 del 20 luglio 2010;



Agenzia per il lavoro e l'istruzione

Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

- la DGR n. 507 del 18 giugno 2010;
- la DGR n. 589 del 02/8/2010;
- la nota del 03/9/2010 prot. 5112 /UDCP/GAB/GAB del Capo di Gabinetto;
- il D.D. Arlas n. 138 del 08.10.2010;

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

- dichiarare la revoca di diritto dell'atto di proroga sottoscritto in data 01.09.2009 tra l'Arlas ed il Dott. Oreste Granata, già affetto da vizi propri di cui infra, relativa al contratto di collaborazione professionale stipulato in data 07.09.2008 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 co. 20 e 21 D.L. 78/2010 convertito con modifiche in L. 122/2010;
- dichiarare, per l'effetto, definitivamente terminato e risolto all'intervenuta scadenza del 31.08.2009 il contratto di collaborazione professionale stipulato in data 01.09.2009 tra l'Arlas ed il Dott. Oreste Granata;
- di fare riserva di ogni ulteriore provvedimento in ordine alla contestazione di eventuali illeciti erariali;
- di trasmettere il presente decreto all'Ufficio di Ragioneria, al Consiglio di Amministrazione ed Collegio dei Revisori dei Conti dell'Arlas.

*Il Direttore Generale
Dr. Paolo Gargiulo*